



# Comune di Sant'Angelo Le Fratte

(Provincia di Potenza)

Prot. 0003706 del 25/06/2024

Oggetto: L.R. 35/98 Esercizio della professione turistica — COMUNICAZIONE

## AVVISO

Vista la nota delle Regione Basilicata -Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio politiche per i sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione n. 0137024 del 17/06/2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0003601 del 18/06/2024, si ritiene opportuno divulgare i contenuti della stessa che di seguito vengono indicati:

*“È guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ad esclusione delle aree naturali Protette nazionali, come indicato all' Art. 3 comma 1 della L.R. n. 35/98;*

*L'esercizio della professione turistica, di cui alla L.R. 35/98, anche se svolto in modo non esclusivo e non continuativo, è subordinato all'iscrizione sugli appositi elenchi regionali, presso la Regione Basilicata - Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione;*

*Le Associazioni Pro-Loce, e i loro soci, (L.R. 4 giugno 2008, n. 7 e ss.mm.ii. - TITOLO III Le associazioni senza scopo di lucro -art. 23 Associazioni Pro-Loce), pur avendo tra le finalità la promozione turistica mediante la salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale, la tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali e l'assistenza turistica, non possono esercitare la professione di **Guida Turistica** e delle altre figure turistiche professionali, a meno che non vi siano all'interno delle stesse, soci regolarmente iscritti nell'elenco regionale e dotati di regolare tesserino rilasciato dall' Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Regione Basilicata;*

*Solo in caso di inderogabili e sopraggiunte necessità, come previsto dall'art. 21 della L.r. n. 35/98 il sindaco o un suo delegato può autorizzare, volta per volta e limitate al territorio comunale, persona di provata capacità culturale, per accompagnare e assistere gruppi di turisti occasionali, qualora non si rendano disponibili le figure turistiche professionali;*

*Ebbene inoltre, richiamare che è fatto divieto come previsto dall' Art. 15 L.R. 35/98:*

- alle guide turistiche, alle guide escursionistiche ed ambientali, agli accompagnatori turistici o corrieri, agli interpreti turistici e agli animatori turistici di esercitare, dietro compenso, attività estranea alla loro professione nei confronti dei turisti. Il divieto comprende le attività di carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.*

- *ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri, dei pubblici esercizi in genere e alle associazioni senza scopo di lucro, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, guida escursionistica e ambientale, accompagnatore turistico o corriere, interprete turistico e animatore turistico, soggetti privi della iscrizione nell'elenco regionale salvo le eccezioni indicate all' art. 5 della L.R. 35/98.*

*TANTO PREMESSO, si chiarisce che a poter svolgere l'esercizio della professione di guida turistica, delle altre figure turistiche professionali devono essere solo figure professionali iscritte nell'elenco regionale dotate di regolare tesserino di riconoscimento o una persona di provata capacità culturale autorizzata dal sindaco o un suo delegato per un tempo definito e limitatamente al territorio comunale (art. 21 della l.R. n. 35/98)*

*Infine, si rappresenta che il controllo e l'applicazione delle sanzioni, in caso di violazione degli obblighi normativi regionali, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 8 settembre n. 35/1998, sono demandate ai Comuni, attraverso gli organi di Polizia-."*

**IL SINDACO**  
Vincenzo Ostuni

